



Introduzione

Quadro giuridico

Ambiti di vita

Risoluzione
extragiudiziale delle
controversieInformazioni per i
consultoriDefinizioni e
bibliografia

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Mondo del lavoro

Osservazioni, vie di fatto e mobbing a sfondo razzista (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i107.html>)

Osservazioni, vie di fatto e mobbing a sfondo razzista

Esempio: *i superiori emarginano sistematicamente un giovane impiegato e lo vessano continuamente con osservazioni sul colore della sua pelle.*

Le osservazioni razziste che ledono la dignità di una persona violano il principio della protezione della personalità sancito dal diritto civile (art.28 CC) e dal diritto del lavoro (art. 328 CO). In molti casi configurano anche un delitto contro l'onore penalmente perseguibile (art.177 CP). Se possono essere udite da più persone, violano inoltre la norma penale contro il razzismo (art.261bis CP). Lo stesso vale per le vie di fatto, che possono eventualmente sfociare in lesioni personali penalmente perseguibili (art.122 segg. CP). Un movente razzista può costituire un'aggravante.

Se i fatti sono avvenuti in un'azienda statale sono inoltre applicabili il divieto di discriminazione (art.8 cpv.2 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale) e il diritto pubblico del personale.

Il mobbing designa un complesso di vessazioni, molestie, emarginazioni e umiliazioni commesse sistematicamente e per più tempo ai danni di una persona. Può avere un movente razzista o utilizzare la discriminazione razziale come mezzo. Le norme legali summenzionate sono rilevanti anche in caso di mobbing, in particolare l'art.328 CO, secondo cui i datori di lavoro devono proteggere la personalità e la salute dei loro lavoratori. Possono inoltre trovare applicazione le disposizioni penali sulla calunnia (art.174 CP) e sulla diffamazione (art.173 CP). Ai rapporti di lavoro statali si applicano le leggi sul personale cantonali, comunali o federali, che di regola prescrivono obblighi di protezione dal mobbing. La protezione della personalità prevista dal diritto del lavoro si applica a titolo sussidiario.

Le persone provenienti dall'area UE/AELS possono appellarsi al divieto di discriminazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 allegato 1 ALC e dell'art. 2 ALC sia presso i datori di lavoro pubblici sia presso quelli privati.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto pubblico

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato